



Rec. 7/2016
Dec. 70/2017.

CORTE di APPELLO di CATANZARO

La Corte di Appello di Catanzaro, riunita in Camera di Consiglio e così composta.

| | | | |
|----------|----------|-----------|------------------|
| 1) dott. | Marco | PETRINI | Presidente |
| 2) dott. | Vincenzo | GALATI | Consigliere |
| 3) dott. | Domenico | COMMODARO | Consigliere rel. |

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sul ricorso in appello - avanzato nell'interesse di **COSTA AUGUSTO**, nato il 14.11.1969 a Cosenza, nella qualità di terzo interessato nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale a carico del padre Costa Francesco, nato il 6.1.1943 a Corigliano Calabro - avverso il decreto 24 dicembre 2015 emesso dal Tribunale di Cosenza, Sezione Misure di Prevenzione, relettivo della istanza di revoca della confisca della struttura alberghiera denominata *Motel Sybaris*, sita in Cassano Ionio, fraz. Sibari, c.da Bruscata Piccola 69, già disposta con decreto 29/2009 del medesimo Tribunale e divenuta definitiva a seguito della sentenza 14 marzo 2012 della Corte di Cassazione;

Sentiti - all'udienza del 15 marzo 2017 - il Procuratore Generale, che ha richiesto il rigetto dell'appello, e i difensori del **COSTA**, che hanno invece insistito per l'accoglimento dei motivi di appello;

Esaminati gli atti del procedimento;

A scioglimento della riserva;

PREMESSO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'istanza di revoca della confisca del bene sopra indicato.

Premessa la affermazione della propria competenza, versandosi in ipotesi regolata dalla disciplina antecedente alla introduzione dell'art. 28 d. lgs. 159/2011, il primo giudice ha negato la rilevanza degli elementi nuovi addotti dalla difesa a base della richiesta di revisione ex art. 7 comma 2 l. 1423/1956, per avere due di essi (decreto dirigenziale Regione Calabria e incensuratezza del **COSTA**) già formato oggetto di valutazione nel precedente procedimento conclusosi con pronuncia irrevocabile in ordine alla impugnata confisca, e per essere gli altri due (produzione fotografica e peri-

zia giurata) insufficienti a dimostrare la mancanza *ex tunc* dei presupposti legittimanti la confisca medesima.

Condividendo la valutazione già espressa nel decreto emesso il 27 maggio 2011 dalla Corte di Appello di Catanzaro, il Tribunale di Cosenza ribadiva la non riconducibilità della realizzazione della struttura alberghiera a fonti lecite nella effettiva disponibilità del COSTA.

2. La difesa proponeva appello asserendo la invalidità genetica della misura contestata: per essersi la procedura svolta senza le garanzie dell'udienza pubblica; per l'erroneo giudizio circa la documentazione fotografica e la perizia giurata, atti a comprovare l'effettivo momento di conclusione dei lavori; per la omessa considerazione della prodotta documentazione bancaria e contabile; per avere già il Ctu dott. Labonia nell'originario procedimento reputato verosimile e plausibile la tesi difensiva che escludeva la sproporzione tra il patrimonio del COSTA l'investimento realizzato.
3. Si è costituita la AGENZIA NAZIONALE PER LA AMMINISTRAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA sostenendo la infondatezza della istanza di revoca per insussistenza del *quid novi* idoneo a giustificare la riapertura del procedimento, la irrilevanza delle prove addotte dalla difesa del COSTA e la conformità della svolta procedura alle norme comunitarie.

RILEVATO

L'appello è fondato.

Sussistono infatti i presupposti di cui all'art. 7 comma 2 l. 1423/1956 per disporre la revoca *ex tunc* della impugnata misura.

1. Giova premettere che, per costante giurisprudenza di legittimità formatasi prima della novella del 2011, anche il provvedimento di confisca è suscettibile di rimozione allorchè sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere caducato per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento la irreversibilità della determinatasi ablazione, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto, o comunque di riparazioni della perdita patrimoniale ingiustificatamente subita; di qui la ammissibilità di una revoca in funzione di revisione, posto che anche la lesione del diritto di proprietà appare violazione di bene costituzionalmente protetto, al pari della ingiustificata limita-

zione della libertà personale (Cass. Pen., Sez. Unite, 19.12.2006, n. 57, *Auddino*, Rv. 234955).

La medesima giurisprudenza aveva precisato che l'istanza di revoca della confisca, inerendo all'ambito della rivedibilità del giudicato come delineato dagli art. 630 e ss. c.p.p., presupponeva, fra le altre, l'ipotesi di acquisizione di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, in quanto preordinata a dimostrare la insussistenza di uno o più degli elementi legittimanti la disposta restrizione reale - postulando necessariamente un *quid novi* l'esercizio del diritto alla rivalutazione del giudicato ovvero alla riconsiderazione della pregressa decisione. Quanto all'area di operatività dell'istituto, già prima della sentenza *Auddino* si era consolidato l'indirizzo interpretativo per cui, ai fini della revoca di cui all'art. 7, le risultanze probatorie dimostrative del difetto originario dei presupposti per la applicazione della misura, oltre che derivare da situazioni sopravvenute, possono ben riferirsi a dati non considerati nei passaggi argomentativi e nei requisiti formali della decisione, assumendo rilievo in questa prospettiva non solo il caso di omessa valutazione di taluni elementi, ma altresì la apparente ponderazione degli stessi (v. già Cass. Pen., Sez. I, 6.3.1992, n. 1071, *Santapaola*, Rv. 189739; più di recente, Cass. Pen., Sez. VI, 17.9.2004, n. 46449, Rv. 230646).

Naturalmente, peraltro, le stesse Sezioni Unite *Auddino* non avevano mancato di segnare l'ambito di operatività di detta revoca in funzione di revisione relativamente alla nozione di "prove nuove sopravvenute", e lo hanno fatto avendo riguardo a quanto statuito dal *diritto vivente*, e dunque, essenzialmente, dalle Sezioni Unite *Pisano*: per tali devono intendersi non solamente le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purchè non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (Cass. Pen., Sez. Unite, 26.9.2001, n. 624, Rv. 220443).

Pertanto, l'area della revoca basata su prove nuove è definita, non già solo dalla esistenza di novità sopravvenute alla decisione di merito non più soggetta ad impugnazione, ma anche da quegli elementi di prova che, non letti, ovvero letti in maniera incongrua, o comunque non considerati, hanno prodotto un giudizio viziato dalla omessa completa valutazione di quanto pure agli atti esistente. Quanto al passaggio successivo, la comparazione delle *nuove prove* con quelle poste a fondamento della originaria confisca non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente presa, con quelle già esaminate, occor-

rendo invece che la pluralità delle prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente, vagliandosi in una prospettiva globale l'attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del riconoscimento della insussistenza *ab origine* dei presupposti per la applicazione della misura.

Infatti, la prova nuova che consente la revoca della confisca deve presentarsi come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione, nel quadro di un apprezzamento complessivo e di un ponderato scrutinio di tutti gli elementi a suo tempo acquisiti (così Cass. Pen., Sez. II, 24.9.2013, n. 41507, Rv. 257334).

2. Reputa la Corte che non sia corretta la valutazione operata dal primo giudice rispetto ai criteri di giudizio come appena individuati.

Infatti, il Tribunale di Cosenza ha ommesso di considerare l'incidenza del *novum* costituito dalla produzione fotografica e dalla perizia giurata allegate all'istanza di revoca, limitandosi a censurarne la insufficienza dimostrativa a fronte del percorso logico seguito dal giudice di primo grado e poi dalla Corte di Appello nell'applicare la misura della confisca nei confronti di **COSTA AUGUSTO**.

E' mancato così ogni vaglio sulla intrinseca attitudine probatoria posseduta da dette produzioni documentali, non esaminate sull'erroneo presupposto dell'essere stato comunque diversamente accertato il momento di ultimazione dei lavori del *Motel Sybaris* - salvo poi, peraltro, e alquanto contraddittoriamente, reputare tale momento non decisivo nella complessiva ricostruzione della vicenda.

Deve invece osservarsi in senso contrario che: in primo luogo, i predetti reperti fotografici attestano incontrovertibilmente la mancata ultimazione della realizzazione della struttura alberghiera ancora alla data del 7.8.2001 (nello specifico, dal materiale fotografico datato 28.5.2001 risultano agevolmente avvistabili fondamenta, carpenteria e montatura dei solai, ciò che ovviamente postulava la prosecuzione dei lavori a completamento dell'opera; inoltre, dalla ripresa aerofotogrammetrica da volo del 7.8.2001 emerge che dovevano essere ancora realizzate, fra l'altro, le scale e le rampe di accesso ai piani rialzati e ai corpi di fabbrica, la piscina e le opere concernenti gli impianti idrico-fognari, la viabilità interna di collegamento); d'altro canto, il momento di effettivo completamento dei lavori riveste importanza essenziale, posto che (come riconosciuto nei decreti del procedimento di prevenzione) il giudizio di proporzione fra valore del bene e disponi-

bilità finanziarie necessarie per acquisirlo deve muovere proprio dalla corretta individuazione di quel dato temporale.

Va allora rilevato che la predetta ripresa da volo è stata rilasciata dalla stessa Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio - che l'aveva effettuata appena due giorni prima della emissione del decreto dirigenziale della medesima Regione (n. 7928 del 9.8.2001), la quale, dietro richiesta della "Ditta Costa Augusto" del 29.6.2001, ha posticipato al 31.10.2001 il termine finale di conclusione dei lavori del *Motel Sybaris*, motivando la proroga con la mancata ultimazione degli stessi.

I contenuti del materiale fotografico risultano quindi coincidere perfettamente, anche sotto il profilo strettamente cronologico, con i passaggi della procedura amministrativa come svolti dall'autorità regionale in vista della erogazione del già concesso finanziamento (decreto n. 393 del 20.9.2000).

Alcuna valenza in senso contrario può spiegare, a fronte del predetto decreto regionale del 9.8.2001, la autorizzazione di abitabilità e agibilità rilasciata dal comune di Cassano Ionio il 27.6.2001, specie alla luce dei ben successivi provvedimenti dello stesso comune (licenza per l'esercizio di attività alberghiera, concessa il 4.12.2001) e della medesima Regione (atto di collaudo della Commissione preposta, intervenuto in data 5.12.2001, ai fini della corresponsione del saldo del contributo riconosciuto).

Se ne desume una persistente incompiutezza dell'opera, ciò che appare idoneo a smentire quanto affermato nei decreti di prevenzione del Tribunale di Cosenza prima e della Corte di Appello poi, secondo i quali invece la struttura sarebbe stata completamente realizzata già nel giugno 2001; facendo da tanto discendere la conseguenza (a questo punto, da qualificarsi errata) che, dovendo ancora materialmente intervenire in quel momento le erogazioni del finanziamento regionale e del mutuo concesso dalla Banca Nazionale del Lavoro, **COSTA** non disponeva delle necessarie risorse economiche per realizzare la costruzione del *Motel*.

Dato certo in ordine alla sua conclusione può sicuramente trarsi dalla data di inaugurazione della medesima, che avvenne l'11 maggio 2002: se ne può ragionevolmente inferire che il suo completamento, in vista dell'effettivo funzionamento, risaliva a non più di uno o due mesi prima.

3. Nel procedimento di confisca la incapacità patrimoniale del terzo alla acquisizione del bene, in quanto posta a base del provvedimento restrittivo, può essere da

quegli contrastata con la prospettazione di elementi, di qualunque natura, atti a neutralizzare la ritenuta sproporzione fra valore del bene e redditi posseduti.

La giurisprudenza ha definitivamente chiarito che, pur non operandosi una inversione dell'onere della prova, occorrono allegazioni serie che non possono consistere nella mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio; ma si devono estendere necessariamente alla indicazione della provenienza degli strumenti finanziari utilizzati.

Per quanto interessa in questa diversa sede di valutazione della richiesta di revoca della disposta confisca, rilevano, in quanto adeguatamente comprovati, il finanziamento pubblico erogato dalla Regione Calabria e la concessione del mutuo fondiario da parte della Banca Nazionale del Lavoro, beneficiario in entrambi i casi **COSTA AUGUSTO** - mentre non sono prove idonee le regalie provenienti dalle congiunte Azzolino Maria e Seminara Lucia.

Quanto al finanziamento, le relative erogazioni - pari a oltre 4 miliardi di lire a titolo di contributo regionale per la costruzione e l'arredamento del *Motel*, più le spese tecniche - sono avvenute il 10 agosto 2001 e il 28 dicembre 2001, dunque in epoca assolutamente compatibile con lo stato di avanzamento progressivo dell'opera.

In virtù del mutuo, il 3 aprile 2002 lo stesso **COSTA** riceveva la somma di lire 3 miliardi.

Peraltro, non può non essere menzionata anche la avvenuta liquidazione a suo favore, nel novembre 2004, di un risarcimento per sinistro avvenuto nel 1998, pari a 460 milioni di lire.

Si può quindi affermare che il ricorrente aveva la effettiva disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione della struttura, in quanto provenienti dalle elencate fonti di reddito (pari complessivamente a più di 7 miliardi di lire), ed essendo i lavori terminati successivamente al conseguimento, appunto, dei contributi regionali (dicembre 2001) e della somma concessagli a titolo di mutuo bancario (aprile 2002).

Sotto distinto, pur connesso profilo, va osservato che il pagamento dei fornitori e in genere di coloro che hanno contribuito alla realizzazione dei lavori può legittimamente essere avvenuto - come da prassi commerciale - anche dopo la conclusione dell'opera (secondo quanto riconosciuto dallo stesso Ctu dott. Labonia).

A tal proposito rileva la allegata documentazione contabile, e segnatamente le cambiali prodotte dal COSTA, tutte emesse in data successiva al 10.8.2001 (data della prima erogazione del finanziamento regionale), nonché gli estratti conto di Banca Intesa e Banca Nazionale del Lavoro, attestanti i numerosi pagamenti (per somme talora ingenti) effettuati nei mesi subito successivi rispettivamente alla seconda erogazione e alla concessione del mutuo fondiario.

Nello specifico, e per mera semplificazione, risale a ottobre 2004 il saldo a favore della ditta fornitrice degli arredamenti del Motel, al 2005 la corresponsione dell'ultima frazione di compensi al progettista e direttore dei lavori di costruzione dello stesso.

Né, d'altro canto, può rilevare a detrimento del ricorrente la circostanza che egli abbia (legittimamente) adottato, dal 31.12.2001, il regime di contabilità ordinaria in luogo di quello, precedentemente impiegato, di contabilità semplificata; oppure, ancora, l'altra circostanza per cui la Regione Calabria non prevedeva, per quel genere di finanziamento, l'esibizione di alcuna documentazione fiscale o contabile relativa alle opere eseguite.

4. Da ultimo, non può non segnalarsi che tutta l'iniziativa imprenditoriale che ha fatto capo al Motel Sybaris è stata condotta unicamente e in prima persona da COSTA AUGUSTO: egli ebbe ad acquistare il terreno su cui sorge l'opera già nel 1993; inoltre è lui il titolare della concessione edilizia a costruire e il destinatario del finanziamento regionale.

Da nessun elemento processuale è emersa una qualsiasi forma di intervento o cointeressenza dell'originario proposto Costa Francesco.

5. in virtù di tutte le considerazioni che precedono deve quindi pronunciarsi la revoca della confisca dell'immobile in questione.


P.T.M.

In riforma del decreto 24 dicembre 2015, emesso dal Tribunale di Cosenza, Sezione Misure di Prevenzione, revoca la confisca del bene immobile sito in Cassano Ionio, fraz. Sibari, c.da Bruscata Piccola 69, consistente in albergo intestato a COSTA AUGUSTO - impresa individuale Motel Sybaris - e ne dispone la restituzione all'avente diritto a cura della P.G. che ha effettuato il sequestro, anche per le relative trascrizioni presso gli uffici competenti.


Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Catanzaro, 15 marzo 2017

Il Consigliere estensore
dott. Domenico Commodaro



Il Presidente
dott. Marco Patroni



Deposito in Cancelleria

Oggi 31.03.17